

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Annuncio della morte del Senatore Pinelli — Comunicazione di una lettera del Prefetto di Palazzo — Resconto del Relatore intorno l'esame fatto dell'art. 9 tenuto in sospeso — Proposta di nuovo articolo accettata dal Guardasigilli — Approvazione di questa e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 — Riduzione all'art. 25 proposta dalla Commissione consentita dal Ministro — Approvazione degli articoli 26 e 27 — Proposta d'aggiunta del Senatore Miraglia — Osservazioni del Relatore e del Guardasigilli — Ritiro della proposta Miraglia — Approvazione dell'art. 28 — Schiarimento chiesto dal Senatore Miraglia fornito dal Relatore e dal Guardasigilli — Avvertenza del Senatore Conforti — Approvazione degli articoli 29 e 30 — Proposta suppressiva del Senatore Chiesi all'art. 31 appoggiata dai Senatori Miraglia e Lauzi, combattuta dal Guardasigilli e dal Relatore — Osservazione del Senatore Leopardi cui risponde il Senatore Chiesi — Considerazioni del Senatore Musio — Emendamento del Senatore Chiesi in sostituzione della proposta suppressiva — Approvazione dell'emendamento e degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 — Discussione del progetto di legge per una nuova proroga dei termini per l'iscrizione e rinnovazione di privilegi ed ipoteche — Istanza dei Senatori Lauzi e Leopardi cui rispondono il Relatore ed il Guardasigilli — Discussione del progetto di legge per la costruzione di un tronco di rettificca della strada nazionale Sannitica — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per disposizioni concernenti i Consorzi per l'escavazione della torba e provvedimenti sulle miniere, cave e torbiere — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni del Relatore — Approvazione dell'art. 1. — Osservazioni e istanza del Senatore Poggi appoggiate dal Senatore Musio — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e del Relatore — Proposta d'aggiunta al secondo paragrafo dell'art. 2 del Senatore Poggi approvata — Avvertenze dei Senatori Musio e Poggi cui rispondono il Relatore ed il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio — Approvazione dell'articolo 2 corretto — Variante dell'Ufficio Centrale al secondo paragrafo dell'art. 3 modificata dal Ministro — Dubbi del Senatore Poggi cui risponde il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Camozzi fornito dal Senatore Sappa e dal Ministro dei Lavori Pubblici — Osservazioni del Senatore Musio — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Sono presenti, il Ministro Guardasigilli, il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore Carlo Pepoli ed il Senatore Spada chiedono il primo un congedo di 15 giorni, il secondo di un mese, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Signori Senatori: Mi tocca di nuovo il triste ufficio di annunziarvi un'altra grave perdita che fa il Senato nel conte Alessandro Pinelli, morto ieri a Genova fra il dolore dei suoi congiunti ed amici.

Nato il conte Pinelli nel 1798 in Torino, figlio di quel chiaro Magistrato che fu il conte Luigi; compiuti lodevolmente in assai giovane età gli studi universi-

tari ed entrato nella Magistratura, vi percorse una rapida e splendida carriera.

Aggregato alla facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Torino, dopo pochi anni di volontariato nello ufficio dell'Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, veniva nominato Sostituto in quell'ufficio medesimo. Nel 1840 poi, nominato Senatore effettivo nel già Senato di Piemonte, nel 1843 era promosso ad Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Nizza, indi presso quello di Genova, e nel 1848 Avvocato Generale a Torino, dalla qual carica passò Presidente di classe nella stessa Corte d'Appello di Torino, e per ultimo nel 1857 fu nominato Primo Presidente della Corte di Appello di Genova.

Nel frattempo e mentre era Sostituto dell'Avvocato Generale in Torino, venne chiamato a prendere parte attiva ai lavori di legislazione pel Codice Albertino,

nel quale ufficio si distinse in particolar modo, mostrando grande profondità negli studi legali.

Ma non fu soltanto un valente giureconsulto, che trovò pur tempo di occuparsi utilmente di studi storici ed economici, e scrisse parecchie memorie assai apprezzate.

Nominato Senatore del Regno fin dal 1850, egli si fece costante dovere d'intervenire alle sedute del Senato, semprechè le funzioni della sua carica non glielo impedivano, portando nelle nostre discussioni il concorso dei suoi lumi e della sua dottrina, con quei principii liberali ch'è professò in tutta la sua vita.

Integro e saggio Magistrato, distinto Giureconsulto, addottrinato nelle scienze storiche ed economiche, uomo di rare virtù e cortesi modi, il conte Pinelli lascia di sè chiara memoria, ed il Senato ne deplora altamente la perdita.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura della seguente comunicazione stata fatta al Senato da S. E. il Prefetto di palazzo di S. M.

« Firenze 19 dicembre 1868.

« D'ordine di Sua Maestà Il Re, compio al grato ed onorevole incarico di annunziare a V. E. che l'Augusta Nuora del Nostro amato Sovrano, S. A. R. la Duchessa d'Aosta trovasi felicemente incinta e che il parto dell'A. S. accadrà presumibilmente nel corso del prossimo mese di gennaio in Genova.

« Persuaso che V. E. accoglierà con sentimenti di vera esultanza la notizia di un fatto che, mentre riempie di gioia l'animo di S. M. e della Reale Famiglia, assicura maggiormente la discendenza dell'Augusta Casa a cui sono indissolubilmente legati i destini della Nazione Italiana, colgo questa opportunità per fare omaggio a V. E. dell'alta mia considerazione.

Il Prefetto del Palazzo
Gran Mastro delle Cerimonie
SARTIRANA.

Presidente. Ho creduto di fare questa comunicazione al Senato perchè certamente vi scorderà un motivo di sincera esultanza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della legge sull'ordinamento del Notariato. Si è tenuto in sospenso l'articolo 9 della tariffa, e prego il signor Relatore a volere esporre al Senato il risultato degli studi fatti su quell'articolo.

Senatore Poggi, Relatore. Questo articolo constava di tre parti.

La prima era conforme al progetto ministeriale ed è stata rigettata dal Senato.

La seconda contemplava il caso in cui il Notaro avesse preparato un atto e che poi le parti non avessero più voluto stipularlo.

La terza riguardava gli incarichi che fossero stati dati al Notaro per operazioni successive al rogito.

Ora, non essendo stata approvata la prima parte, occorre riformare la locuzione della seconda perchè questa cominciava con le parole: *Lo stesso diritto ecc.*

Rimaneva poi ancora la terza, ma per quanto raccolse dalla discussione di ieri, non aderendo il Senato a che fosse stabilito un onorario per le operazioni preliminari che potrebbero essere commesse al Notaro pel rogito di qualche atto, si è creduto che probabilmente esso porterebbe lo stesso giudizio su quelle posteriori agli atti medesimi, e perciò si omette anche la terza parte dell'articolo, ritenendo che potranno le parti convenire col Notaro per l'onorario che dovrà essergli devoluto per tali operazioni, alle quali la presente tariffa non provvede altrimenti.

L'articolo 9 sarebbe dunque così concepito:

§ 3 — *Onorario per gli atti preparati dal Notaro e non stipulati.*

« Art. 9: Per gli atti preparati dal Notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati che per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al Notaro l'onorario di lire tre per ciascuna ora in tal lavoro impiegata. »

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Dunque essendo accettato anche dal signor Ministro, rileggo questo nono articolo modificato.

(Vedi sopra).

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora passiamo all'articolo 19:

« Art. 19. Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al Notaro 50 centesimi per dritto di scritturazione.

« La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.

(Approvato).

« Art. 20. Per l'iscrizione degli atti nei repertorii è dovuto al Notaro il diritto di centesimi 50 per ogni atto.

(Approvato).

« Art. 21. Per ogni annotazione al margine d'un originale, domandata od ordinata a norma di legge, nell'interesse dei privati, è dovuto al Notaro l'onorario di L. 4.

« Non è dovuta alcuna tassa per le annotazioni che il Notaro deve fare d'ufficio, o che sono ordinate nell'interesse pubblico.

(Approvato).

§ 7. — *Disposizioni comuni ai §§ precedenti.*

« Art. 22. Nel casi non indicati specificatamente nei

paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

« Per gli atti giudiziarii eseguiti dai Notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative. »

(Approvato).

CAPO II. — Degli emolumenti dovuti ai Consigli notarili.

« Art. 23. Ai Consigli notarili sono dovuti emolumenti: »

- « Per conciliazioni e pareri; »
- « Per esami ed iscrizioni; »
- « Per copie, estratti e certificati, e per diritti accessori. »

§ 1. — Per conciliazioni e pareri.

« Art. 24. Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 3 dell'articolo 82 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse: »

- « Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta. L. 2 »
- « Se l'oggetto supera il valore di lire cento » 3 »
- « Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento. » 5 »
- « Se l'oggetto supera il valore di lire mille » 10 »
- « Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecentomila » 20 »
- « Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila » 40 »

« La tassa è pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile. »

« Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda. »

(Approvato).

« Art. 25. Per ogni parere chiesto da un Notaro, per oggetto attenente all'esercizio delle sue funzioni, è dovuto al Consiglio l'onorario di lire 10. »

« Se la richiesta del Notaro concerne più quesiti, è dovuto per ciascuna risoluzione l'onorario di lire 5. »

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione d'accordo col Ministero riconosce che sia un poco troppo gravosa questa tassa, e avrebbe stabilito invece di 10 lire, 6 lire, e invece di lire 5, solamente lire 3.

Presidente. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Ministro Guardasigilli. L'accetto.

Presidente. Allora metto ai voti questo articolo con la variante proposta dalla Commissione.

Chi l'approva, abbia la compiacenza di sorgere. (Approvato).

§ 2. Per esami ed iscrizioni.

« Art. 26. Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile è dovuta al Consiglio notarile la tassa di L. 20. »

« Per l'esame d'idoneità, è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di L. 50. »

« Nel caso di rigetto, il candidato ha diritto alla restituzione della metà della tassa pagata per l'esame. »

« Il candidato che si presenta ad un secondo esame, non paga che la metà della tassa. »

(Approvato).

§ 3. Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.

« Art. 27. Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15. »

« Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'articolo 19. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Ho domandata la parola per una aggiunta da farsi all'articolo 27, qualora la Commissione la creda opportuna, altrimenti ritiro la proposta. Si è ommesso di stabilire il diritto di vidimazione degli atti.

Per il Regolamento generale giudiziario, il cancelliere percepisce per legalizzazione un diritto di 50 centesimi.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Si tratta in quest'articolo dell'emolumento dovuto ai Consigli notarili. Ora, i Consigli notarili non dovrebbero vidimare cosa alcuna.

Io non saprei che cosa avessero a vidimare.

Senatore Miraglia. È il Presidente del Consiglio notarile che vidima le firme dei Notari.

Senatore Poggi, Relatore. Per quanto si è detto nel progetto di legge non dal Presidente del Consiglio notarile, come portava il Progetto Ministeriale, doveva essere vidimata, ma dal Presidente del Tribunale civile, almeno secondo i regolamenti giudiziari.

Senatore Miraglia. Il presidente del Tribunale non legalizza la firma di un Notaro se non dopo la vidimazione che fa il Presidente del Consiglio notarile. Questa è la pratica.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi pare che abbia ragione il Relatore della Commissione, bisogna rammentare che il progetto ministeriale differiva dall'articolo della Commissione. Il progetto ministeriale trattandosi di legalizzazione, di vidimazione di firme, ne dava facoltà al Presidente del Tribunale. La Commissione aveva creduto più opportuno di cambiare questa disposizione e dare questa facoltà al Presidente del Consiglio notarile. Propose la questione avanti il Senato, e dal Senato è stata ritenuta l'opinione del Ministero.

La tariffa essendo stata proposta dal Ministero che non attribuiva la legalizzazione delle firme ai Presidenti dei Consigli, è chiaro che non potesse contenere alcuna proposta di onorario pel detto titolo in favore dei Consigli. Se fosse passata la proposta della Commissione, allora sarei d'accordo coll'onorevole Senatore Miraglia che ora si dovrebbe aggiungere una qualche disposizione sul proposito. Ma poichè invece il Senato ha, come ho già detto, approvata la proposta del Ministero, sicchè il Presidente del Consiglio notarile non ha nulla da legalizzare, l'ipotesi dall'on. Miraglia messa innanzi non avrebbe ragione d'esistere. Perciò lo pregherei a ritirare la sua proposta.

Senatore Miraglia. Questa breve discussione se non altro serve per chiarire che non volendosi la vidimazione del Presidente del Consiglio Notarile, i Presidenti dei Tribunali civili dovranno conoscere direttamente la firma dei Notari.

Senatore Poggi, Relatore. E se poi occorresse anche che il Presidente dovesse qualche volta dichiarare che quella è la firma del Notaio, è bene che lo dichiari senza aggravare il Notaio di una doppia tassa.

Presidente. Il Senatore Miraglia fa qualche proposta?

Senatore Miraglia. Non insisto.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo 27.

(Vedi sopra).
Chi l'approva, sorge.
(Approvato).

« Art. 28. Per l'avviso di ammissione all'esercizio del Notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi sulla richiesta delle parti è dovuta al Consiglio Notarile la tassa di lire 2. »

Senatore Miraglia. Domando la parola per un altro schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Nelle passate leggi notarili, secondo il sistema francese, nelle provincie meridionali era stabilito che tutti questi emolumenti che costituiscono la dotazione del Consiglio notarile allora provinciale, oggi circondariale, alla fine di ciascun anno costituivano una massa, e dedotte le spese necessarie per sopperire ai bisogni del Consiglio notarile, il di più si distribuiva in questo modo: una metà se la prendeva il Presidente, e l'altra metà si distribuiva tra i membri del Consiglio notarile.

Io non trovo, per quanto abbia potuto leggere questo progetto, stabilita una norma sulla distribuzione di questi diritti, i quali sono esatti o dai Consigli notarili, o dagli Archivi.

Che se ne dovrà fare alla fine dell'anno? Si dovrà mettere in bilancio per formare un capitale per l'anno successivo, oppure avranno diritto a quella retribuzione del Consiglio notarile coloro, che prestarono la loro opera, o per la disciplina, o per il buon andamento del pubblico servizio?

Io non lo propongo, ma desidererei che l'onorevole

Signor Relatore della Commissione; mi desse qualche schiarimento in proposito, poichè questo è il più bel commentario alla legge sul notariato. Se ciò che ogni anno sopravanza dovesse costituire una massa, non si eleveranno innanzi alle Corti e innanzi ai Tribunali spiacevoli questioni di interessi pecuniari.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La tariffa a questo non provvede, ma è da notare, che i Consigli notarili in ordine alla legge che abbiamo votata vengono ad avere molte spese di notificazioni, inserzioni di avvisi, le quali probabilmente potranno esaurire tutti gli assegnamenti, che vanno a riscuotere. Poi nell'art. 29 è detto, che la tassa stabilita all'art. 26 che è quella di L. 50 per l'esame d'idoneità viene dal Consiglio passata agli Archivi, e deve versarsi nella cassa di quelli ed allora non so se possa presagirsi che ne risultino avanzi tali da farne una distribuzione tra i membri del Consiglio notarile.

In ogni modo è da considerare, che la legge napoletana la quale stabilisce questa distribuzione, poneva tra le altre cose che gli Archivi erano governativi, che si servivano degl'incassi per pagare anche gl'impiegati, ma se i fondi non bastavano il Governo suppliva. Ora la legge presente non esprime alcun concetto su tale argomento, ma prescrive che le somme assegnate agli Archivi, servano al loro mantenimento; ed allora io non so se si dovesse fare un'aggiunta in questa parte, e non si dovesse dire che il Consiglio notarile avendo un sovravanzo alla fine dell'anno lo debba versare nella cassa degli Archivi, appunto per liberare, in ogni caso il Governo dal dover sopperire al mantenimento dei medesimi. Per il momento non saprei dare altra risposta all'onorevole Senatore Miraglia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non so se debba dire una cosa la quale probabilmente potrebbe urtare la suscettibilità dell'onorevole relatore della Commissione.

Vi erano parecchi articoli, che il Ministero aveva riservati al Regolamento da compilare per l'esecuzione di questa legge; ma la Commissione; e segnatamente il Relatore di essa ritenne che tutte le disposizioni dovessero essere date per legge, e fino ad un certo punto credo che avessero ragione. Pure vi è qualche cosa, che per legge non è possibile fare, qualche cosa che conviene fare anche con regolamento, ed il Senato ha ciò riconosciuto votando l'articolo 436 col quale si dà facoltà al Governo di provvedere con Decreto Reale alla sistemazione degli Archivi.

Se me lo consente il Senato, ne darò lettura.

« Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili.

« Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provve-

dere con Decreti Reali alla sistemazione degli Archivi notarili attualmente esistenti qualunque sia la loro denominazione; in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

« Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati per quanto è possibile, gli impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi. »

Ciò premesso, io credo che senza improvvisare una disposizione di legge, che pel momento non sappiamo in qual guisa dovremmo formulare, poichè il Governo ha questa facoltà, che fortunatamente per questa volta sola il Senatore Poggi ha ammessa, potrebbesi col Reale Decreto da promulgare stabilire ponderatamente il miglior modo da adibire quel sopravanzo che per avventura potesse verificarsi nei proventi dei Consigli notarili.

Dunque, essendovi nella legge quanto basta perchè il Governo si creda autorizzato a supplire alla lacuna cui accennava l'onorevole Miraglia, io lo prego di non insistere sulla sua proposta.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Io credo che l'opinione espressa dal signor Ministro sia giustissima e che egli nella disposizione dell'articolo 136 abbia tali facoltà da bene regolare questa materia, senza la quale, dice benissimo, non si potrebbe improvvisare. Ma mi permetta l'onorevole signor Ministro che rettifichi un fatto: non è solamente il Relatore che era avverso ai Regolamenti, ma tutta la Commissione, la quale in questa parte non si è scissa punto. Forse il Relatore ha espresso in modo alquanto più vivo e brusco il concetto della Commissione; ma non era solo nel credere che i Regolamenti molte volte non riescono utili, e nello esternare il desiderio che tutte le volte che si presenti un quesito da risolvere e uno schiarimento da dare sopra alcun articolo della legge, il Ministero faccia una circolare, e comunichi delle istruzioni, le quali sovente riescono più utili, perchè illuminate dal caso pratico, di quello che non riesca un Regolamento pubblicato contemporaneamente alla legge, e nel quale non puoi mai prevedere quanto in pratica sia per accadere.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola solo per far presente al Signor Senatore Poggi che nelle parole testè da me pronunziate parmi di aver fatto cenno non del solo Relatore, ma di tutta la Commissione e segnatamente del Relatore.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io credo di poter spiegare la ragione per la quale la Commissione ha avuto una certa antipatia per il Regolamento.

La Corte di Cassazione molte volte ha trovato che

i Regolamenti, i quali non dovevano essere altro che il complemento, e per così dire l'esecuzione della legge, contenevano disposizioni ed istruzioni in perfetta contraddizione colla legge medesima; per cui la nostra Commissione, composta tutta di Magistrati, non poté fare che anche in lei non nascesse quest'antipatia pel Regolamento in questa materia.

Presidente. Dunque non facendosi nessuna variazione all'articolo com'è espresso nel progetto, lo rileggo per porlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 29. Per l'iscrizione nel ruolo dei Notari esercenti, è dovuta dal Notaro la tassa di lire 40. »

« Se il Notaro era già iscritto ad un altro Collegio, è dovuta la tassa di lire 20. »

« Nel caso di traslocazione del Notaro nella giurisdizione dello stesso Tribunale, è dovuta la tassa di lire 10. »

« La tassa dovuta al Consiglio notarile per l'esame d'idoneità in ordine all'art. 26 è versata nella Cassa dell'Archivio. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 30. Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'articolo 74 della presente legge, il Notaro deve pagare all'Archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse: »

« Se l'onorario competente al Notaro giusta la presente tariffa non supera le lire 5, la tassa è: »

di	L. 0, 25
--------------	----------

« Se supera le L. 5, la tassa è di » 0, 50

« Se supera le L. 10, la tassa è di » 1, 00

« Se supera le L. 30, la tassa è di » 2, 00

« Se supera le L. 50, la tassa è di » 3, 00

« Se supera le L. 110, la tassa è di » 5, 00 per cento.

« Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'Archivio sull'onorario maggiore che può spettare al Notaro per la natura dell'atto medesimo. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Presidente. Leggo l'articolo 31;

« Le tasse dovute agli Archivi da Notari sono al carico dei Notari stessi, e non delle parti. »

La parola spetta al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Dopo la votazione dell'articolo 7, nella quale ho subito una dolorosa sconfitta, sarei stato tentato di proporre qualche emendamento nelle tasse successive per migliorare la condizione dei Notari, e sarei stato a ciò tentato, o Signori, perchè esaminando le tasse dei Procuratori, ho toccato con mano che, in alcuni punti, è migliore la condizione dei Procuratori di quella dei Notari. Gli è perciò che io diceva a me stesso: come mai l'onorevole Relatore della Commis-

sione, il quale ha solennemente dichiarato, che la professione del Notaro deve stare al di sopra di quella dei Procuratori, come mai può egli aver consentito che, in grazia della nuova tariffa, la condizione del Notaro sia peggiore di quella dei Procuratori? Ad ogni modo, per non abusare della pazienza del Senato, non ho più osato domandare la parola; ma la chieggo ora, o Signori, per protestare altamente contro la disposizione dell'art. 31, che io trovo di tale enormità che non posso rimaner silenzioso, e perciò domando che essa sia assolutamente soppressa.

Dissi in una precedente seduta che l'onorevole Commissione aveva innalzato un trono al Notaro, ma che lo aveva di quando in quando seminato di spine. Ma questa volta, esaminando la disposizione dell'articolo 31, sono costretto a dire che la Commissione appresta al Notaro una tazza di veleno.

Signori, abbiamo detto più volte, nelle precedenti sedute, coll'appoggio delle disposizioni del Codice Civile, che ormai è ridotto a ben poco il lavoro del Notaio. Infatti, lo stesso signor Ministro di Grazia e Giustizia vi diceva ieri che secondo il Codice, il Notaro è necessario soltanto per le donazioni e per i contratti matrimoniali; ma, Signori, anche le donazioni sono poco frequenti, e per mala ventura sono assai più frequenti le spogliazioni che non le donazioni. Non può valere in contrario l'osservazione che ieri faceva l'onorevole Senatore Farina che cioè, oggidì, si è grandemente allargata la cerchia degli affari, e moltiplicato perciò il lavoro dei Notari. E per verità, che monta pel Notaro che molti vengano gli affari, se questi si possono compiere efficacemente senza l'opera e l'intervento del Notaro? se in pochissimi casi è richiesta dalla legge l'autenticità dell'atto?

Ora, posta la condizione che si è fatta al Notaro, domando io alla Commissione: perchè la tassa dell'Archivio deve essere pagata dallo stesso Notaro? E non è forse questa tassa dovuta per maggior garanzia dell'atto? Non è dovuta per una formalità imposta dalla legge, per dare compimento all'autenticità dello stesso atto? E chi ha dunque interesse a questo? Non è forse la parte? Perchè dunque la Commissione vuol metter la tassa a carico del povero Notaro?

Io credo che non vi sia bisogno di ulteriori parole per dimostrare l'enormezza di questa disposizione, e prego la Commissione a volerla abbandonare. Ad ogni modo ho piena fiducia che il Senato non vorrà per modo alcuno accoglierla ed approvarla.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Miraglia. L'avevo domandata io prima.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Miraglia, poi l'avrà il Senatore Lauzi.

Senatore Miraglia. Mi gode l'animo, che nel chiudere la discussione di questa legge, mi trovi d'accordo collo stimabilissimo Senatore Chiesi.

A dire il vero, mi sembra esorbitante il principio stabilito in quest'articolo, che il diritto di Archivio

si debba pagare dal Notaro e non dalle parti; o li altri termini dal suo emolumento debba dedursi ciò che spetta pel diritto di Archivio. Il diritto di Archivio è voluto dalla legge per poter sopperire alle spese occorrenti alla conservazione degli atti e documenti tanto importanti. Ora, le parti alle quali importa che gli atti siano ben conservati, debbono pagare il diritto di Archivio, tanto più che questa tassa era stata stabilita a parte per la conservazione degli Archivi.

Nelle provincie meridionali e Siciliane era stabilito che il diritto di Archivio dovesse esser pagato al momento in cui si riceve l'atto, cosicchè tutti coloro che hanno esperienza degli affari notarili sanno che il Notaro segnava nella specifica delle spese questa tassa, che era di carlini 8, equivalenti a 3 lire pochi centesimi, e la Camera notarile doveva esigerla immediatamente, perchè se n'era fatto abuso da qualche Notaro, il quale convertiva in proprio uso questo diritto. I regolamenti e i decreti stabilirono che nell'atto della registrazione, poichè era obbligato fra cinque giorni la registrazione dell'originale, il Notaro doveva versare il diritto di Archivio dovuto a Camera notarile, ed il ricevitore teneva due coperti, uno coll'amministrazione del Demanio, e l'altro, colla Camera notarile.

Ora, se in molti paesi, non saprei la tariffa specifica delle diverse regioni, si era stabilito questo diritto consentaneamente ad ogni principio di ragione civile non so come la Commissione abbia voluto fare questa innovazione e pretendere che il Notaro paghi non le parti quei diritti.

Io crederei, appoggiando la savia proposta del notaio Chiesi, che si tolga tal peso al Notaro, e si giunga alle parti.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ieri io mi sono fatto difendere i diritti dei Notari; ma ora per verità posso dispensarmi dal dichiarare che credo questo articolo debba rimanere qual'è, per due semplicisime ragioni. La prima è che le tasse sono così miti, pochissimo danno ne risente il Notaio col prele dagli onorari che la legge gli attribuisce. La seconda è che quando la parte ha ricevuto l'atto, ed ha pagato tutti i diritti attribuiti al Notaro, non è giusto si trovi frammessa in una relazione che si stabilisce dopo tra il Notaio e l'Archivio. E tanto meno è giustamente in quantochè il Notaio trae profitto da questa relazione, perchè se è vero che in grazia di essa pagare all'Archivio le tasse stabilite, è anche vero l'articolo 95 già votato, stabilisco che l'importare tasse e dei diritti di Archivio, prelevate le spese di scritturazione, cede per una metà a vantaggio del Notaio finchè vive, e dei suoi eredi per 20 anni dalla morte.

Se dunque il Notaro quasi recupera poi questa che paga, come voi volete farla gravare sulla p

Io credo che per queste poche considerazioni, il Senato debba a senso mio, lasciare nel modo in cui gli è stato proposto, l'articolo ora in esame. Domando la parola. **Senatore Lauzi.** Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola. **Senatore Lauzi.** Forse era superflua la mia parola, dopo che le due contrarie opinioni sono state validamente sostenute dai Senatori Chiesi e Miraglia da un lato, e dall'altro dall'onorevole Guardasigilli; ma non esso almeno di annunciare il pensiero che mi aveva indotto a chiedere la parola, ed era di appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi per le ragioni che ora non voglio ripetere, così bene esposte dallo stesso, e dal Senatore che le ha appoggiate. Nè mi muove il riflesso che ora fece l'onorevole signor Ministro della tenuta della tassa; giacchè per me, appunto perchè la tassa è tenue, non ci vedo un perchè doverne sollevare la parte contraente, a vantaggio della quale sicuramente va la istituzione dell'Archivio, e la sua buona e regolare conservazione. Il signor Senatore Miraglia ha fatto conoscere che nelle provincie meridionali il diritto di Archivio era elevato insieme alle altre tasse, e cadeva a carico delle parti. **Senatore Leopardi.** Domando la parola. **Senatore Lauzi.** Aggiungo che lo stesso accadeva nelle provincie Lombarde, nelle quali vigeva il Regolamento del 1806, ed anch'io ricordo di aver veduto una ragine d'istrumenti, nei quali in fine fra le spese dell'atto, era sempre indicata anche la tassa di Archivio. Aggiungerò che di questa proposta ho avuto anche notizia per parte di alcuni Notari in Lombardia, i quali non ebbero il tempo di formulare una regolare proposta al Senato. Concludo dunque pregando il Senato ad accogliere l'emendamento del Senatore Chiesi. **Presidente.** La parola spetta al Signor Relatore. **Senatore Poggi, Relatore.** Come Relatore della Commissione debbo annunciare al Senato che vi è più di una petizione che va appunto nel senso dell'emendamento proposto dal Senatore Chiesi, vale a dire che la tassa è posta a carico delle parti e non del Notaro questa volta, e le ragioni a cui si appoggiano queste petizioni sono le seguenti: si dice che gli Archivi sono istituiti principalmente nell'interesse delle parti e non dei Notari. I Notari non avrebbero più interesse a ritenere presso di loro originali; piuttosto che a consegnarli agli Archivi: si mandano invece agli Archivi, egli è perchè è riconosciuto esser il miglior modo di conservare questi documenti, come anche di provvedere a renderli ostensibili più facilmente alle parti interessate. Ma il Notaro per se stesso, quando ha disteso l'atto, non ha nulla che vedere sull'Archivio. Di più, è vero che i Notari cessano dall'esercizio partecipano agli emolumenti delle copie e degli estratti, e dopo morti essi, i loro eredi per venti anni. Ma queste partecipazioni, oggi, sono oggimai ridotte a poca cosa, e dopo al-

cuni anni le richieste di copie o di estratti dagli Archivi vanno sempre diminuendo; sicchè le tasse che l'articolo presente pone a carico dei Notari, sono probabilmente più gravoso degli emolumenti futuri. L'interesse della custodia degli Archivi è tutto delle parti, e dei loro eredi; e pagano dunque esse la tassa. Io confesso che la Commissione fu molto esitante, e non sarebbe stata forse aliena dal riformare l'articolo proposto, non già da essa, come per errore asserì l'onorevole Senatore Chiesi, ma dal Ministero; ma finì per lasciare l'articolo qual'era, aspettando che la discussione illuminasse il Senato su questo punto. Essa perciò dichiara che se ne rimette alle sue deliberazioni. **Presidente.** Ha la parola il Senatore Leopardi. **Senatore Leopardi.** Mi pare, se non vado errato, che in questo argomento che ora si discute, ci sia una specie di questione pregiudiziale. La Commissione ha formata la tariffa, l'ha accettata, e chi l'ha formata, ben sapeva che ci sarebbe il peso, che ora si vuol togliere, a carico del Notaro; quindi in quella tariffa si è tenuto ad una misura che il carico che gli impone fosse compensato con gli onorarii. Ora che la tariffa è votata in quella misura, si vorrebbe diminuire il carico. Io dico che le parti non hanno alcun interesse all'Archivio, anzi avrebbero interesse che non vi fosse; perchè, esistendo l'Archivio, debbono recarsi nella capitale della provincia per avere un estratto, una copia; mentre è certo che se hanno bisogno di una di queste carte, la pagano tanto all'Archivio quanto al Notaro. L'Archivio non è utile alle parti, non fa che cagionare loro maggiore spesa, mentre per il Notaro è sorgente di lucro per sé e per i suoi eredi. Per cui è di suo interesse che l'Archivio esista, perchè l'Archivio rilascia copie, estratti ecc. e il Notaro gode una parte dei diritti dell'Archivio stesso. D'altronde, io non vorrei che così all'impensata si mettesse a carico delle parti un'altra tassa. Abbiamo discusso la tariffa e si è discusso, contrastato per determinarla, ed ora si vuole aggiungere un'altra tassa? Io dichiaro che lascerei le cose come si trovano. **Senatore Chiesi.** Dopo le cose dette dagli onorevoli Senatori Lauzi e Miraglia, ai quali rendo infinite grazie per l'appoggio che hanno dato alla mia proposta con le autorevoli loro parole, mi credo dispensato dall'aggiungere ulteriori osservazioni in difesa della mia opinione. Dirò non pertanto all'onorevole Senatore Leopardi che la questione pregiudiziale da lui messa in campo è stata sciolta dalla stessa onorevole Commissione, la quale assai più condiscendente e benigna di lui, lungi dal mettersi sulla difesa, ha dichiarato che si rimette alla sapienza del Senato. **Se non che,** egli dice: perchè aggravare le parti di

un nuovo carico, mentre i poveri cittadini sono aggravati da tante tasse? Ma che! Esclude forse l'onorevole Senatore Leopardi i Notari dal numero dei cittadini? I Notari non pagano essi forse le stesse tasse di cui sono gravati tutti gli altri cittadini del Regno?

Voglio sperare che il Senatore Leopardi, dotato di sì alto ingegno e di sì ottimo cuore, non vorrà in questa occasione soffocare nell'anima sua un sentimento di benignità e assumersi, mi permetta l'espressione, la parte del tiranno contro i poveri Notari, e vorrà invece anch'esso, seguendo il nobile e generoso esempio datogli dalla onorevole Commissione, rimettersi alla saviezza del Senato.

Senatore Leopardi. Domandò la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Mi rincresce di dover dispiacere all'onorevole mio amico il Senatore Chiesi. Ma i tiranni nel senso cattivo erano quelli che tormentavano le moltitudini per far bene a pochi. Io voglio far bene alle moltitudini, e se l'onere ricade sui Notari, essi sono pochi e le moltitudini sono considerevoli.

Quindi non potrei accettare la taccia di tiranno.

Egli ha detto che si rimette alla sapienza del Senato: siccome il Senato è composto di Senatori, io ho la mia sapienza (sarà insipienza); però l'una o l'altra che sia, ho il diritto e il bisogno di produrla.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia per difendere l'articolo 31 della tariffa ci ha richiamati all'articolo 95 della legge. Egli ha detto: in quest'articolo il Notaro trova un compenso dell'onere che gli si impone nell'articolo 31 della tariffa.

Mi pare, se non ho interpretato male il senso delle sue parole, che l'onorevole Ministro abbia detto questo. Ora, se egli ha detto così, io sono obbligato a considerare da una parte l'onere, dall'altra il compenso, e considerato l'uno e l'altro, vedere se il compenso che si dà al Notaro con l'articolo 95 della legge equivalga all'onere che gli si impone coll'articolo 31 della tariffa.

Ma io non trovo che una minima idea di compenso nell'articolo 95 della legge.

Ecco cose dice l'articolo 95 della legge: « L'importare delle tasse e dei diritti d'Archivio, prelevata la spesa di scritturato, tede per una metà a vantaggio del Notaro sin che vive e dei suoi eredi per 20 anni dal dì della di lui morte. »

L'articolo 95 si riferisce al precedente articolo 91, quest'articolo 91 mi rinvia all'articolo 57 della legge.

Leggo il disposto dell'articolo 57 della legge:

Il Notaro finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del Notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti ed i certificati degli atti da lui ricevuti, e presso lui depositati. »

Quel Notaio che risiede nel distretto in forza di quest'articolo, ha egli solo il diritto di permettere la ispezione. Il caso dunque che a vece del Notaro faccia queste cose l'archivio, non si può verificare che rarissimamente. Ora, se questo compenso si verifica in pochi casi, perchè in tutti gli altri casi, di regola è il Notaio che deve fare, resta minimo il compenso che si offre al Notaro, e gravissimo l'onere che s'impone.

Vi è dunque grande sproporzione fra l'onorario e fra il compenso; e allora ritornando sull'articolo 31 io dico: La tassa che si impone al Notaio è troppo grave, e l'articolo merita di essere soppresso.

Io sottopongo queste osservazioni all'onorevole signor Ministro ed alla Commissione, e li prego di farsi un po' più teneri delle osservazioni, che a me sembrano di molto peso fatte dai signori preopinanti che hanno opinato in senso mio.

Presidente. Dunque la proposta che venne fatta dal Senatore Chiesi e sostenuta da altri Senatori non vuol dire altro che è il rifiuto dell'articolo 31.

Senatore Miraglia. L'emendamento consisterebbe nel togliere le parole, dai Notari stessi e non; il rimanente come nell'articolo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ho presentato al banco della Presidenza un emendamento in questi termini.

« Le tasse dovute agli Archivi dai Notari, sono a carico delle parti. »

Domando quindi che sia posto ai voti questo emendamento, e così sarà tolta di mezzo qualunque difficoltà.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Chiesi è appoggiato.

(Appoggiato).

Presidente. Metto ai voti l'emendamento così concepito. « Le tasse dovute agli Archivi dai Notari sono a carico delle parti. »

Chi l'approva, sorga.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione dichiara di astenersi dal votare.

Presidente. Allora, computati i voti della Commissione che non vota, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'art. 32.

Per le copie, gli estratti, i certificati, fa ispezione o lettura degli atti e per ogni altra operazione, sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai Notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

« Non è dovuta alcuna tassa per ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia. »

« Non è dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Art. 33. Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno

più Notari, è dovuta la tassa di L. 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun Notaro.

« Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà. »

« Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle Autorità giudiziarie od amministrative. »

(Approvato.)

CAPO IV. — DEGLI EMOLTI DOVUTI PER LE ISPEZIONI DEGLI UFFICI ED ARCHIVI NOTARILI, ED AI PERITI PER RIPRODUZIONE DI ATTI, DI IMPRONTE O DISEGNI.

« Art. 31. Per le spese di accesso e di soggiorno all'incaricato di procedere alle ispezioni di uffici o di archivi notarili, sono dovute le tasse determinate nell'articolo 18. »

« Per il processo verbale d'ispezione, è dovuta allo stesso incaricato la tassa stabilita dall'art. 10. »

(Approvato.)

« Art. 32. Se la spesa accennata nell'articolo precedente rimane a carico del Consiglio notarile, la tassa per il processo verbale è di L. 5, se non fu impiegato un tempo maggiore di sei ore, e non potrà mai eccedere le lire 10. »

« Se la spesa deve essere sopportata dal Ministero della Giustizia e delle Finanze, sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali. »

(Approvato.)

« Art. 33. Ove sia necessaria l'opera di periti per la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile. »

« Le dette tasse sono ridotte alla metà, se la copia o l'estratto è richiesto per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato. »

(Approvato.)

« Disposizioni transitorie. »

« Art. 34. Per l'iscrizione del Notaro nel ruolo del Collegio, ordinata a norma dell'art. 132 della presente legge, è dovuta all'Archivio la tassa di L. 20. »

« Ove il notaro avesse già pagato una tassa non minore di L. 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio. »

(Approvato.)

« Art. 35. Per l'iscrizione del Notaro nel ruolo del Collegio, ordinata a norma dell'art. 132 della presente legge, è dovuta all'Archivio la tassa di L. 20. »

« Ove il notaro avesse già pagato una tassa non minore di L. 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio. »

(Approvato.)

Presidente. Così siamo giunti al fine della discussione di questo progetto di legge sul notariato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEI TERMINI DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE.

Siccome è presente il signor Ministro della giustizia e resterebbe a discutersi il progetto di legge per la proroga dei termini delle iscrizioni ipotecarie, la cui approvazione è urgente per essere in scadenza

il termine utile per la rinnovazione, così si porrà immediatamente in discussione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi pare che fosse inteso che, prima di passare alla votazione definitiva del progetto di legge sul notariato, dovesse la Commissione aver la compiacenza di riordinarlo in quanto al riferimento degli articoli, ed alla loro numerazione.

Presidente. Non dubiti il signor Senatore Lauzi che questo riordinamento si farà, essendo questa fra le nostre consuetudini; intanto do lettura del progetto di legge dianzi accennato. Ne leggo il testo:

« Articolo unico. I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1868, della legge 28 dicembre 1867, numero 4140, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1869. »

« La presente legge avrà effetto dal 31 dicembre 1868. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi faccio per così dire un debito d'onore di dire alcune cose al Senato, primieramente perchè io sono quel membro dell'Ufficio Centrale a cui accenna la Relazione, che unico portò un voto non favorevole alla legge che era stata all'unanimità pronunziata dall'Ufficio cui aveva l'onore di appartenere; in secondo luogo, perchè forse il Senato lo avrà dimenticato, nello scorso anno, in identica circostanza, ebbi l'onore di presentare alcune osservazioni al Senato.

L'anno scorso in fatti io osservava che non sapeva spiegarmi come il progetto di legge che in origine, come era presentato dal Ministero, non si riferiva che all'articolo 38 della legge transitoria, 30 novembre 1865, avesse poi finito per estendersi anche all'art. 37 e soprattutto all'art. 41.

La parte che specialmente mi feriva in questa legge era quella dell'art. 41, e dissi l'anno scorso come l'effetto di questa legge, relativamente alla sospensione della scadenza dei termini per la rinnovazione, pronunziata dall'allora governatore generale della Lombardia, ora nostro pregiato collega il Senatore Vigliani, mossa dallo stato di guerra guerreggiata che in quel momento affliggeva il paese, non aveva più ragione di essere, e anzichè portare vantaggio, portava grandissimi danni la continuazione di quella disposizione. Ebbi l'onore di esporre l'anno scorso che appunto dopo la prima proroga, nei primi mesi del 1867, qualche tardiva rinnovazione si era fatta e che dopo non ne erano più venute, e non ne sono nemmeno venute nel 1868 perchè tutto era in regola, e nulla vi era da fare.

Quello che reca danno in quei paesi si è che molte iscrizioni che vigono tuttora in forza di questa sospensione, non hanno più motivo di essere; che moltissime di queste iscrizioni si riferiscono ad obbligazioni che sono state estinte, e sarebbe ora difficilissimo e di grave dispendio l'andare a trovare ancora le parti creditrici che hanno già fatto liberazione del loro debito, per ot-

tenere adesso l'assenso alla cancellazione di quell'iscrizione superstite.

Rimasto solo nell'Ufficio Centrale col voto del mio Ufficio, ben comprendo che invano io tenterei di indurre il Senato, all'epoca in cui ci troviamo, a respingere la legge o a modificarla, sia col diminuire il termine, per esempio a sei mesi, della proroga pronunciata per un anno, o anche fare un'eccezione a favore del Demanio. Tutto ciò porterebbe una lunga discussione e io non credo di impegnarvi in questo momento il Senato.

L'anno scorso io avevo concluso il mio dire con pregare il Signor Ministro a prendere informazioni su questa cosa, a fare studi se occorreva su questo argomento, e a provvedere anche in pendenza dell'anno di proroga.

Il Signor Ministro, che allora credo fosse l'onorevole Mari, dichiarò che avrebbe fatti questi studi, e preso queste informazioni.

Spero che quello che non fu fatto nel 1868 possa farsi nel 1869, ed intresso caldamente il Signor Ministro a prendere le più ampie informazioni per vedere cioè, se mentre può essere ancora utile in alcune provincie la prolungazione del termine relativamente al disposto degli articoli 37 e 38 della legge transitoria, non fosse poi laddove fu sospesa, come ho detto nella Lombardia, la rinnovazione delle iscrizioni, di assoluto svantaggio la prolungazione di questa sospensione.

L'onorevole Relatore ha già fatto sentire come il credito privato ne soffre moltissimo, e ne abbia la dichiarazione di persone appartenenti alle amministrazioni del credito fondiario tanto nell'Emilia come in Lombardia, le quali ci hanno detto che una faragine di richieste stanno sospese, e non si possono fare affari unicamente perchè si aspetta che finiscano queste benedette sospensioni e che quindi vengano le cose in chiaro e non vi sia più incertezza sul diritto d'ipoteca.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Signori, se ben mi ricordo, è questa la terza volta che il Parlamento Italiano proroga il termine accordato dalla legge in questione. Anzi è la quarta volta. A me pare che la fissazione di un termine per adempire certi incombenti per legge non sia una cosa che si faccia a caso, e che si abbandoni al capriccio di coloro che non vogliono adempiere il loro obbligo. Ma quando vi è un termine, questo termine va a colpire molti interessi di coloro che aspettavano quelle iscrizioni e tengono sospesi molti contratti.

Quindi, io per questa volta, trattandosi di una legge di proroga già votata dall'altro ramo del Parlamento, voglio essere indulgente. Ma prego caldamente l'onorevole Ministro Guardasigilli di fare qualche studio, prendere qualche provvedimento che valga a persuadere i renitenti, che dopo questa non debbono sperare altra proroga.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Le cose svolte dagli onorevoli preopinanti le ammetto, perchè stando così le cose, sarà indispensabile non una quarta, ma cinque o sei proroghe senza alcuno scopo.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale, le cui idee ho l'onore di esporre, ha riconosciuto che la legge transitoria, merita di essere modificata dal Parlamento, poichè il pretendere con le norme tracciate che si riduca ad atto il sistema del Codice civile, che per la rapida circolazione della proprietà richiede la specialità delle iscrizioni ipotecarie, armonizzando questo sistema col passato, che in diversi stati d'Italia ammetteva le ipoteche tacite, le ipoteche occulte e le ipoteche espresse e generali; è impossibile nella pratica: il fatto lo ha dimostrato, ed i fatti sono più eloquenti delle parole.

Queste cose io aveva avuto l'onore di accennare alla Commissione che preparò il lavoro, allorchè si compilò precipitosamente la legge transitoria del novembre 1865.

Stando così le cose, che abbiamo? Che mentre vogliamo salvare molti interessi, altri si vengono a ledere. Se non passa la legge transitoria in questi ultimi giorni dell'anno, che ne avverrà? Ne avverrà che il Demanio, trovandosi l'asse ecclesiastico incamerato, verrebbe a perder molto, poichè dalle notizie che ho raccolto nelle sole provincie meridionali abbiamo più di 80 mila ipoteche generali le quali si dovrebbero ridurre a speciali, secondo il sistema del Codice Civile; che mancano gli elementi di fatto ai conservatori delle ipoteche, ed alle pubbliche Amministrazioni per poter divenire a questo lavoro, vale a dire incontrare gravi difficoltà a conoscere le specialità dei patrimoni che dovrebbero essere gravati della iscrizione a norma del Codice Civile. Nella medesima condizione si trovano moltissimi altri creditori.

D'altra parte questo stato di cose turba gli interessi dei proprietari. Se lo scopo della pubblicità è quello di far sì che la proprietà possa circolare, bisogna garantire i terzi, perchè quando non vi è garanzia, non vi può essere sicurezza della proprietà, e ne avviene che molti stanno con le mani legate, per la ragione che trovansi prorogati i termini; mentre chi compra vuole stare tranquillo e non vuol render passivo il suo acquisto per un'azione ipotecaria di terzi.

Ora adunque fra tanti interessi in conflitto, che deve fare il legislatore? A parere dell'Ufficio Centrale, essere trascinato dalla corrente, riparare per poi provvedere. Oggi siamo al 21 dicembre, una gran quantità d'iscrizioni non si sono potute convertire. Direbbe taluno, ma salviamo solamente il Demanio dello Stato, non parliamo dei privati. Ma sarebbe una legge conforme a giustizia l'ammettere privilegi in faccia al fisco? Se per il passato si è sempre detto che il fisco è in eguali condizioni dei privati, poichè nel santuario della giustizia non vi sono distinzioni di persone, bisogna mettere tutti creditori nella medesima condizione.

Ecco perchè l'Ufficio Centrale tra due mali gravissimi, ha detto: per ora accordiamo la proroga, ma siccome si è riconosciuta l'inefficacia di questa proroga, si è invitato il Ministro Guardasigilli, affinchè con la sua saviezza, e prima che spirasse il nuovo anno, presentasse un nuovo progetto di legge, inteso a modificare la legge transitoria; e se il Governo dilazionasse, non sarebbe al certo vietato ad un membro del Parlamento a prendere l'iniziativa per salvare tanti interessi in conflitto.

Per queste ragioni la maggioranza è stata del parere di dovere adottare il progetto di legge, raccomandando all'onorevole signor Ministro, di prendere gli opportuni provvedimenti perchè fossero riformati gli articoli della legge transitoria.

Ministro Guardasigilli. Dopo tutto quello che hanno esposto gli onorevoli preopinanti, comprenderà il Senato che io nulla abbia da aggiungere.

La questione è chiarita in guisa, che non vi è bisogno di tediare maggiormente il Senato.

A me pare molto difficile che il Senato non voglia approvare questo progetto di legge, e se me lo permette, dirò soltanto due ragioni che a me parvero gravissime: la prima che non è solamente il Demanio, non è solamente l'amministrazione del fondo per il culto, che hanno fatto premure ed istanze a che questa proroga sia concessa dal Parlamento, ma moltissimi municipii, migliaia di cittadini.

Capisco che vi possano essere alcune province dove questa proroga potrebbe ledere alcuni interessi, nel senso di mantenere una specie d'incertezza su gli affari e qualche difficoltà nella stipulazione de' contratti. Ma bisogna pure innanzi tutto avere riguardo all'interesse generale.

Quindi il Governo non poteva assolutamente declinare dall'obbligo di presentare il progetto di legge sul quale il Senato è chiamato ad emettere il suo voto.

Dichiaro in secondo luogo; che se è vero che il mio predecessore aveva promesso di studiare questa questione, per vedere se le difficoltà per eseguire le disposizioni della legge transitoria, fossero invincibili in guisa che sia bisogno di una disposizione legislativa, io da parte mia non ho mancato di raccogliere tutti gli elementi, di fare tutti gli studii su questo proposito.

Ho già avuto l'onore di dichiarare alla Camera dei deputati ed ho l'onore di ripeterlo al Senato che è giocoforza oramai, dopo gli studii fatti, di ricorrere ad una disposizione legislativa, perchè effettivamente con le proroghe dei termini non raggiungeremo mai l'intento che si è voluto proporre la legge transitoria di cui si tratta.

Epperò io sono disposto a presentare un progetto di legge per ovviare a questo sconcio, in guisa che in una maniera o in un'altra si esca da questo stato anormale.

Come ho detto nella Relazione che accompagna il

progetto, io sono stato costretto da una fatale necessità a dimandare una quarta proroga, che sarà assolutamente l'ultima. Imperocchè, o l'esecuzione di quelle disposizioni transitorie non ha luogo per indolenza, per ignavia delle parti interessate, siano queste il Demanio o i privati, ed allora bisogna farla finita, e chiudere il varco ad ogni proroga; ovvero quella rinnovazione dell'iscrizioni e privilegi non è possibile che si adempia perchè mancano gli elementi necessari, perchè le difficoltà sono insuperabili, ed indipendenti dalla volontà delle parti, ed allora occorre un provvedimento legislativo che modifichi l'obbligo ingiunto per eseguire quelle tali operazioni.

Che anzi soggiungerò che già innanzi alla Camera dei Deputati trovasi un progetto di legge di iniziativa Parlamentare con il quale s'intende precisamente di provvedere all'inconveniente segnalato dal Senatore Lauzi, ed eziandio ad altri inconvenienti segnalati allora che ebbe luogo la discussione sull'attuale progetto innanzi all'altro ramo del Parlamento. E si vedrà pure se dovrà estendersi a tutte le province, o eccettuarne alcune per le quali le cose hanno un andamento regolare, com'è difatto nella Lombardia.

Spero adunque che queste mie dichiarazioni sieno sufficienti a persuadere il Senato a dare il suo voto favorevole a questo progetto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola essendo questo progetto di legge di un solo articolo si rimanda allo squittinio segreto.

Ora si passerà alla discussione della legge per la costruzione di un tronco di rettificazione della strada nazionale Sannitica.

Leggo il testo:

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 150,000 da ripartirsi nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici degli anni 1869 e 1870 per la costruzione di un tronco di rettificazione della strada nazionale Sannitica compreso tra Via Croce ed il termine del rettilineo di Sepino, a seconda del piano approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il 25 maggio 1866.

« Quest'opera è dichiarata di pubblica utilità. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il tronco di strada ora esistente, compreso fra i punti suindicati passerà, all'apertura del nuovo tratto a carico della provincia di Campobasso. »

(Approvato.)

La votazione per squittinio segreto si farà assieme ad altre votazioni per non incomodare troppo i signori Senatori.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONSORZI PER L'ESCAVAZIONE DELLA TORBA, ECC.

Ora si passa alla discussione di un altro progetto di legge, vale a dire quello riguardante le disposizioni concernenti i consorzi per l'escavazione della torba.

Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io accetto una delle più importanti modificazioni che l'Ufficio Centrale ha fatto ai due progetti, e per conseguenza crederei fosse più conveniente di aprire la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Faccio osservare al Senato che l'Ufficio Centrale ha fuso i due progetti ministeriali in un solo. Quindi io darò lettura di questo progetto dell'Ufficio Centrale; giacchè il signor Ministro accoglie quest'ultimo per base della discussione.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore Plezza, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Plezza, Relatore. Faccio osservare, che nell'articolo è detto, *osservate le norme della legge sulla espropriazione forzata*.

Si è fatto notare che in istile legale l'espropriazione si dice *forzata* unicamente quando si fa contro i debitori, e non quando si tratta d'utilità pubblica.

Quindi l'Ufficio Centrale proporrebbe di cancellare nel 1° e nel 2° articolo la parola *forzata* che viene dopo quella di *espropriazione* e di chiamarla semplicemente *espropriazione per causa di utilità pubblica*.

Presidente. Questo si riferisce alla discussione degli articoli.

Domando prima se nessuno chiede di parlare sulle discussioni generali.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa.

Leggo l'art. 1. « Le opere necessarie a difendere e a liberare dalle acque le miniere, cave e torbiere, alla ventilazione dei lavori sotterranei, al trasporto delle materie escavate ed alla conservazione delle sorgenti minerali o termali d'uso sanitario, sono annoverate fra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

Il relativo Decreto verrà proposto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio delle Miniere, ed osservate le norme della legge sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica.

Concorda il signor Ministro nella proposta fatta dall'Ufficio Centrale di cancellare la parola *forzata*?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Concordo pienamente.

Presidente. Se nessuno domanda la parola su que-

st' articolo lo metto ai voti colla soppressione della parola *forzata*.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi. (Approvato).

« Art. 2. Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari e possessori di Miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune, per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori od allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto da quelli fra essi, il valore della cui proprietà o possidenza rappresenta più della metà del valore totale.

« Però ognuno fra essi potrà liberarsi dall'obbligo del Consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità a termini della Legge sulla espropriazione forzata.

« Il Consorzio sarà stabilito per Decreto Reale previo parere del Consiglio delle Miniere e del Consiglio di Stato e previa, ove d'uopo, un'inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza *Relatore*.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io ho lasciato passare la disposizione dell'articolo 1° di questo progetto di legge, perchè non toccava punto la questione, che vado ora a brevemente svolgere al Senato.

Il Senato sa che presentemente più e diverse legislazioni sulle miniere, e sulle cave e torbiere, sono sempre in vigore in Italia, secondo le varie provincie. Vi è quella Sarda del 1859, la quale è stata, se non erro estesa alla Lombardia, e forse anche al Veneto, e poi all' Umbria ed alle Marche; vi è quella delle provincie di Modena che è del 1851, vi è quella della Toscana, che rimonta al 1788; vi è quella delle Due Sicilie del 1819.

I principii fissati in queste leggi per regolare la materia delle miniere o delle cave sono, dirò, diametralmente opposti tra loro, poichè v'è il principio della legge sarda che attribuisce allo Stato il diritto di far scavar le miniere e di concederle altrui qualunque sia il cittadino a cui appartenga la superficie del suolo; vi è il principio della legge Toscana, il quale riconosce che le miniere e le cave, e tutte quelle ricchezze che sono sotterra appartengono in proprietà a colui che è padrone della superficie, poichè non vi è distinzione fra sopra suolo e sotto suolo; v'è il principio della legge Napoletana che si avvicina a quello della Toscana, cioè porre per base che le ricchezze sotterranee sono di proprietà dei privati, e stabilisce, poi che se si scoprono miniere in alcuni fondi, i proprietari dei medesimi, sulla denunzia degli inventori di esse, sono invitati dall'Autorità pubblica a fare scavar per conto proprio, oppure a concederne l'escavazione ad altri; se non lo facessero, allora il Governo provvede a dare la concessione a favore dell'inventore

o a chiunque altro si presenta a chiederla a certe condizioni, fra le altre quella di pagare un compenso al proprietario del suolo.

Le legge delle provincie Modenesi comunque non sia completa perchè riguarda solo le cave di marmi, procede col principio dell'espropriazione per utilità pubblica; tutte le volte che vi sono cave o miniere già in esercizio, e si sospetta che ve ne siano altre nei terreni circconvicini, e che il proprietario non cura di scavare, allora la legge reclama il principio della espropriazione di codesti terreni per causa di utilità pubblica, il quale principio è quello stesso, che serve di base a questo progetto di legge.

Io ho veduto con piacere che la Commissione ha riconosciuto la convenienza di porre un termine a questa diversità di legislazioni, se non che ha soggiunto che forse vi era bisogno di fare altri studi.

« In quanto a me, credo che possano reputarsi necessari alcuni studi per ben concretare e compilare in tutti i suoi particolari un progetto di legge su questa importantissima materia, ne converrò; ma credo che questa non sia una ragione per ritardare più a lungo la unificazione delle leggi, e ritengo altresì che non vi sia bisogno di ulteriori studi per decidersi, se debba accettarsi il principio, che la proprietà del sottosuolo appartenga allo Stato, o se piuttosto appartenga al proprietario del soprassuolo. Io ritengo che non si possa esitare nella scelta, e nei passati giorni in cui ebbi occasione di discutere della libertà delle professioni e dei vincoli apposti all'esercizio dei diritti di proprietà tanto personale, come reale, io diceva all'onorevole Senatore Musio, che non era più tempo di tenere fermo il principio feudale della sovranità e proprietà nazionale del sotto suolo, e che bisognava ricondurre anco questa materia sotto i principii del diritto comune.

Io dunque ripeto che mi sembra sia venuto il tempo di pigliare un partito, e che nella scelta non si possa esitare, ma comunque siasi, su ciò mi contento di fare una preghiera al Signor Ministro d'Agricoltura e Commercio perchè al più presto voglia presentare un progetto di legge che unifichi anche questa parte importantissima della nostra legislazione, per non lasciare più a lungo le miniere sotto l'influsso di diversi principii che contrastano fra loro.

Vengo ora a chiedere degli schiarimenti alla Commissione, che avevano appunto necessità di queste premesse.

Ho visto che l'Ufficio Centrale all'articolo 2 ha fatto un'aggiunta molto importante; essa ha detto: « Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave o torbiere, contigue e vicine per le quali siano riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione e per provvedere alla sicurezza ecc. ecc. »

Ha creduto di aggiungere che possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di

miniere anche per l'utile escavazione delle medesime. Domanderò se ha inteso parlare delle miniere, cave e torbiere già in esercizio per le quali, onde rendere più utile l'escavazione, si voglia rendere obbligatoria la riunione in consorzio dei possessori, oppure se ha voluto dire che si possono istituire in consorzio per l'utile escavazione delle miniere ecc., anco i proprietari di fondi in cui esistono miniere che non siano ancora esercitate, e forse anco nemmeno scoperte con tutta certezza. Credo che l'opinione della Commissione sarà piuttosto pel primo concetto che non per il secondo, vale a dire che si intenderà che possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari e possessori di miniere già in esercizio, e di miniere già scoperte e ciò appunto per renderne più utile l'escavazione; quando ciò non fosse, allora io avvertirei che la diversità di legislazione potrebbe essere causa di grandi imbarazzi se si trattasse unicamente di riunire in consorzio quei proprietari i quali non hanno ancora incominciato a scavare il sottosuolo perchè non credessero utile di farlo, o non avessero ancora bene scandagliato gli strati sotterranei dei loro fondi per accertarsi se veramente contengano occulte ricchezze mineralogiche.

Abbiamo le provincie Sarde per le quali il possessore non ha nessun diritto sul sottosuolo e non potrebbe perciò esser costretto ad entrare in consorzio; abbiamo la legge napoletana che stabilisce che prima d'indurre i proprietari a scavare la miniera, bisogna che sia fatta la scoperta della miniera, e che se non vogliono esplorarla da loro stessi, lo lascino fare ad altri a condizione di riceverne un compenso.

Abbiamo infine la legge Toscana la quale non ammette niun diritto, niuna ingerenza né dello Stato né di estranei sulla proprietà del sotto suolo che spetta ai proprietari dei fondi, i quali non possono essere da alcuno obbligati a scavarli; sarebbe quindi pericoloso, che si volesse ostendere l'obbligo dei Consorzi anco ai possessori di miniere conosciute, ma non escavate, e peggio poi se queste non fossero nemmeno scoperte, ma semplicemente sospettate; alla fine della prima parte di quest'articolo dove è detto che dovranno espropriarsi a termini della legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica, mi porrebbe conveniente di aggiungere: *in relazione delle diverse leggi che regolano la proprietà delle miniere e delle cave nelle diverse provincie.*

Se si tratterà, come diceva poco fa, dei territorii delle antiche provincie e dei paesi in cui è stata estesa la legge del 1859, io credo che ai proprietari del terreni in cui esistono miniere non esercitate, non ci sia da dare alcuna indennità, perchè non sono padroni del sotto suolo; e se mai avessero ottenuto dal Governo la concessione di escavare una miniera, allora l'indennità loro dovuta sarebbe in una misura ben diversa da quella dovuta al vero proprietario della miniera stessa.

« Anche nel sistema della legge napolitana, se si può costringere il proprietario a scavare una miniera o a cederla ad altri, egli ha diritto ad un compenso e forse anco ad una prestazione annua, che dovrebbe pur salutarci nella espropriazione.

« Ora, nella legge sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica vigente in tutto il Regno, non si poteva contemplare il caso della indennità dovuta ai possessori di miniera e cave da espropriarsi e nulla di speciale si trova stabilito su questa materia; perlochè mancherebbero in quella legge le norme speciali per regolare le espropriazioni, in riguardo specialmente alla diversità dei diritti che sulle miniere competono ai possessori dei fondi in ragione della diversità delle leggi, che imperano nelle diverse province.

« Ad evitar quindi gl'imbarazzi che potrebbero sorgere al momento che si decretassero le espropriazioni, e per porre in grado i Tribunali di regolare le indennità nella misura dei diritti competenti in ordine alle speciali legislazioni, mi parrebbe opportuno il richiamo di questo leggi nel modo già espresso. Io non faccio per ora alcuna proposta; mi limito solamente a chiedere degli schiarimenti all'Ufficio Centrale, e anche una risposta, se posso sperarla, all'onorevole Ministro, quanto al bisogno generale che sentiamo tutti di procedere una volta alla unificazione delle leggi su questa importantissima materia.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Musio ha facoltà di parlare.

Senatore Musio. Sorgo volentieri per rispondere all'invito dell'onorevole Senatore Poggi, e per appoggiare il suo desiderio, che sarebbe anche il mio.

« Io non so capire come la materia della coltivazione delle miniere si possa disgiungere dalla materia della loro proprietà, e come volendo la legge uniforme sopra questo importante ramo d'industria, non si sia pensato a renderla uniforme anche nell'altra.

« Tutti abbiamo riconosciuta la necessità di unificar la legge; la necessità non è minore per la legge sulle miniere, quindi dunque anche io sono nel desiderio dell'onorevole Poggi, affinchè sia al più presto accelerata questa uniformità.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che la questione delle miniere si può guardare sotto tre aspetti diversi: il primo sarebbe quello della proprietà; il secondo, della facilità più o meno grande dell'intrapresa, e da ultimo quello della guarentigia per la pubblica sanità. Ora, il primo aspetto è precisamente quello sotto cui è stato considerato successivamente dagli onorevoli Senatori Poggi e Musio.

« È indubitato che nelle differenti Province, nelle differenti contrade d'Italia sono in vigore sistemi differenti intorno ai principii che regolano le leggi delle miniere.

« Vi ha qualche contrada, dove domina il principio che le miniere sono di proprietà di nessuno, sono *res nullius*. Vi è qualche altra contrada, la Toscana, per esempio, dove regge il principio, che il proprietario del suolo è proprietario fino al centro della terra.

« È regolare al certo che si vada alla unificazione delle leggi sulle miniere; ma comunque sia questa una questione importantissima, non è certamente urgente. È certo che da molto tempo si vive in questa differenza di leggi relativamente alle miniere e si può vivere ancora pochi altri mesi.

« Io posso pigliare l'impegno di presentare fra non molto un progetto di legge intorno alla unificazione del sistema legislativo relativo alle miniere; ma quello che importa per urgenza è principalmente questo, la facilitazione cioè dei modi di esercitare questa industria delle miniere, e quello che è più urgente ed importante ancora di trovare modo che i lavoratori nelle miniere sieno per quanto è possibile garantiti della vita, e che in quelle contrade che si trovano intorno alle miniere non s'abbia a soffrire una alterazione nella pubblica salute per ragione delle operazioni che vi si fanno.

« Ecco le ragioni per le quali il mio predecessore ha presentate due leggi, le quali dall'Ufficio Centrale sono state rifiuse in una, e questa legge tende principalmente a questi due scopi che sono stati considerati come più urgenti, vale a dire, di procurare a tutti coloro, i quali vogliono intraprendere la escavazione delle miniere, il modo di potere più facilmente e più utilmente esercitare questa industria; e dall'altra parte, cosa anche più urgente, di fare in guisa che sia per quanto è possibile garantita la vita degli operai della miniera, e la pubblica salute per le alterazioni che possono avvenire nell'aria per l'effetto delle escavazioni e delle loro conseguenze.

« Ecco perchè è stata presentata questa legge come urgente. Sarà poi presentata un'altra legge, la quale regolerà l'altro principio, forse non meno importante, ma meno urgente di quello della proprietà.

« Colgo quest'occasione per pregare l'Ufficio Centrale ad accettare una piccola modificazione relativamente a questo secondo articolo. Si dice: « Possono essere ricevuti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniera ecc. » Io pregherei l'Ufficio Centrale di contentarsi semplicemente di dire: *i proprietari di miniere ecc.*, perchè non trovo nessuna ragione perchè abbia da mettersi: *i proprietari o possessori*; credo anzi che questo potrebbe portare una confusione nelle idee.

« V'è una differenza fra il proprietario ed il possessore. Il proprietario, che non fosse possessore, non può essere chiamato mai a far parte del consorzio, perchè ha semplicemente un titolo di proprietà, ma non è al possesso.

« Uno il quale non fosse realmente proprietario e fosse semplicemente possessore potrebbe certamente far parte

di un consorzio; ma questo consorzio sarebbe difficile per la ragione che mal volentieri si vuol contrattare con chi ha un possesso contrastabile.

« Ora, io credo che basterebbe semplicemente dire che il consorzio fosse obbligatorio per i proprietari ecc.

« E dove questa modificazione venisse accettata, dovrebbe di conseguenza in fine del paragrafo cancellarsi la parola *possidenza*.

« Io confido che l'Ufficio Centrale vorrà accettare la mia proposta.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

« **Senatore Piazza, Relatore.** Se il signor Ministro permette, discuteremo sulla parola *possessori* che egli propone di sopprimere, quando si passerà alla discussione degli articoli, perchè l'Ufficio Centrale crede di dover mantenerla. Del resto se lo desidera, dirò anche subito solo due parole, che spero basteranno a persuaderlo.

« L'Ufficio Centrale fu indotto a proporre l'aggiunta della parola *possessori* sul riflesso che può darsi il caso in cui una persona sia usufruttuaria di una miniera e non proprietaria; e, in questo caso, finchè dura l'usufrutto la miniera non può essere esercitata dal proprietario che non ne è il possessore e non ne può disporre.

« Può anche avverarsi il caso in cui uno abbia un contratto in forza del quale abbia acquistato dal proprietario il diritto di esercitare la miniera. Egli non è il proprietario perchè ha soltanto acquistato dal proprietario il diritto di esercitare la miniera, è semplicemente possessore, e quindi non potrebbe essere costretto al consorzio se la parola *possessore* viene soppressa nella legge.

« È per comprendere questi due casi ed altri simili che possono avverarsi che fu aggiunta la parola *possessori*, cioè per comprendere gli usufruttuari ed i possessori in forza di contratto d'affitto ed altri in casi simili.

« Conservando invece la proposta dell'ufficio Centrale che contiene tanto i proprietari quanto i possessori tutti dovranno essere chiamati e tutti parteciperanno agli utili o ai compensi in proporzione del loro diritto.

« Io credo basteranno queste parole a togliere le difficoltà. Verrò ora a quanto è stato detto dall'onorevole Senatore Poggi.

« In primo luogo egli ha fatto voti insieme al Senatore Musio, per la pronta unificazione della legislazione del Regno; l'Ufficio Centrale si unisce a loro per i medesimi voti che ha già espressi nella sua Relazione; e solamente si è astenuto dal proporre oggi un progetto più radicale perchè il Ministero nel proporre la legge ha dichiarato che non aveva ancora compiuti gli studi necessari, e che li stava compiendo.

« In secondo luogo il Senatore Poggi ha domandato se quando si dice che il consorzio sarà obbligatorio per l'utile escavazione s'intenda parlare delle miniere, cave e torbiere già in esercizio oppure anche di quelle che non sono ancora esercitate.

L'Ufficio Centrale crede che la legge si debba estendere anche a quelle non ancora in esercizio, perchè non vi è motivo per cui una miniera dopo che è scoperta, dopo che è conosciuta la sua esistenza debba restare oziosa per la sola ragione che non era già in esercizio. Né da ciò ne può venire un danno a chicchessia nei sistemi delle diverse legislazioni presenti, e massime in Toscana dove il proprietario della miniera è il proprietario del suolo, perchè in Toscana dove le miniere appartengono al proprietario del fondo, sono i proprietari stessi i soli che possono domandare il Consorzio; e quando la maggioranza dei proprietari domandano questo Consorzio, vi è ancora una garanzia per la minoranza, giacchè l'esistenza e importanza delle miniere cave, e torbiere, e la necessità di opere in comune deve essere verificata ed accertata dal Consiglio delle miniere, e il Consorzio deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

« Con tutte queste cautele, e con ciò che nessuno altro che la maggioranza dei proprietari può domandare di esercitare la torbiera in Toscana, non ne può venire verun danno ai proprietari stessi. Nelle altre provincie dove è il Governo che concede le cave e le miniere non vi è di novità che per le torbiere, le quali non dipendono oggi da concessione governativa, mi pare però che la natura sia tanto simile di questi prodotti, e le circostanze siano tanto identiche, e il bisogno del combustibile sia tanto che sia omai riconosciuto come necessità assoluta lo estendere anche alle torbiere quella provvidenza che in tutte le provincie erano state adottate per le cave e miniere.

Il Senatore Poggi in secondo luogo ha detto che desiderava che là ove si dice nel secondo articolo mediante indennità a termini della legge, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, si aggiungesse: *in relazione colle diverse leggi vigenti nelle diverse provincie*. L'Ufficio Centrale non crede necessaria quest'aggiunta perchè non essendo abrogate le leggi anteriori, rimangono in pieno vigore in tutte le parti in cui non si è disposto diversamente. Però l'Ufficio Centrale non farebbe difficoltà ad ammettere l'aggiunta quando si creda utile una maggiore spiegazione. Mi pare con queste osservazioni di avere risposto alle diverse difficoltà sollevate.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io sarei contento dopo quello che ho sentito dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, circa l'escavazione delle miniere, che mi dicesse in qual modo possono essere esercitate quelle che non sono scoperte.

Senatore Piazza, Relatore. Se non sono scoperte non sono miniere, e per fare luogo al Consorzio tanto la esistenza quanto la necessità di opere in comune debbono essere non solo scoperte ma accertate dal Consiglio delle miniere.

Senatore Poggi. Io mi contento di questo perchè

non è sufficiente che si creda che vi siono segni di miniere in alcuni fondi per obbligare i proprietari, a costituirsi in consorzio.

Senatore Plezza, *Relatore*. L'articolo secondo al terzo alinea provvede a questa difficoltà.

Il Consorzio sarà stabilito, dice il terzo alinea, per decreto Reale previo parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato.

Senatore Poggi. Ma potrebbe accettarle su semplici affermazioni dei cercatori.

Senatore Plezza, *Relatore*. Io non credo che il Consiglio delle miniere possa fare un accertamento superficiale; esso certamente farà il suo dovere.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Per venire al consorzio è necessario che la miniera sia accertata dall'ingegnere delle miniere.

Senatore Poggi. A me basta questo schiarimento: e quando l'Ufficio Centrale dice che bisogna poi per l'espropriazione riferirsi alla leggi particolari di legislazione che sono in vigore ne' varii paesi d'Italia, io non faccio altre osservazioni e mi basta si sappia che bisogna riferirsi ai diritti dei rispettivi proprietari per poter determinare quali siano le regole che devono osservarsi.

Presidente. Se il Senatore Poggi propone un'aggiunta favorisca formularla, e mandarla al banco della presidenza.

Senatore Plezza, *Relatore*. Se l'onorevole Senatore Poggi propone l'aggiunta di quelle parole l'Ufficio Centrale non ha veruna difficoltà di accettarle.

Presidente. Allora mi faccia grazia di formulare la sua proposta per iscritto.

Senatore Plezza, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza, *Relatore*. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio proporrebbe di sopprimere la parola *proprietari*, e direbbe semplicemente *possessori*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare questa proposta di soppressione della parola *proprietario* perchè o è possessore il proprietario, o è possessore un altro che ha questo diritto di esercire le miniere.

L'Ufficio Centrale adottò le parole *proprietarii o possessori*, per comprendere i casi in cui uno fosse possessore soltanto temporariamente, nel qual caso i frutti o i compensi non toccherebbero tutta lui ma anche al proprietario. Ma considerando che questo possessore o ha il possesso unito alla proprietà, o non l'ha unito; se è unito non dà luogo a questione; se è diviso come un usufruttuario ed un affittavolo essendo possessore della miniera è possessore del diritto di esercirla almeno temporariamente e come tale non entrerà in consorzio che a tempo, e sarà chiamato anche il suo successore nel possesso, così non pare che possa nascere il caso degli inconvenienti temuti dall'onorevole Musio, epperò l'Ufficio Centrale ha consentito alla proposta del signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e non insiste, non avendo difficoltà di mantenere la re-

dazione primitiva dell'ufficio, come non ha difficoltà di accettare la cancellazione della parola *proprietario*.

Presidente. Essendo concordata la soppressione della parola *proprietario* si intenderà soppressa anche più avanti ove si dice *della cui proprietà o possidenza*, ecc. e si dirà semplicemente *della cui possidenza*.

Il Senatore Cibrario fa osservare che invece di dire *possidenza* sarebbe più appropriata la parola *possessor*. Il signor Ministro accetta questa correzione?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto: l'espressione è più regolare.

Presidente. Il Senatore Poggi in fine del secondo comma ove si dice: *a termini della legge sull'espropriazione forzata* aggiungerebbe le seguenti parole: *Avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse Province del Regno.*

Domando se questa proposta d'aggiunta è appoggiata. Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

Presidente. Dunque essendo appoggiata, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata.)

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Farò una brevissima osservazione. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo coll'Ufficio Centrale vorrebbe che alle due parole, *proprietari o possessori* si sostituisse la sola parola *possessori*, cancellata la parola *proprietari*. Si è parlato delle diverse legislazioni e specialmente di quella della Toscana; ma non può avvertarsi il caso che uno che sia nel possesso del fondo sia soltanto l'usufruttuario e non il proprietario? Ora, se si lascia sussistere la sola parola *possessori*, si darebbe un diritto di disporre della cosa ad un usufruttuario in modo,

che abbia tratto di conseguenza sul proprietario; e forse ne nascerebbero imbarazzi, perocchè il proprietario consolidando l'utile col diretto dominio, potrebbe dire l'usufruttuario poteva fare per sé nel suo interesse, non poteva fare per me ed a danno mio.

Io temo che ne nascano degli imbarazzi, e si è per ciò che li sottopongo alle considerazioni del Ministro, dell'Ufficio Centrale e del Senato. Non faccio nè opposizione nè proposizione.

Senatore Plezza, *Relatore*. La Commissione non insiste ed è disposta ad accettare tanto una redazione come l'altra.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io crederei più opportuno di mantenere l'una e l'altra parola, perchè bisogna ricordare che nella seconda parte di quest'articolo si dice: « Perù ognuno fra essi potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera cava e torbiera mediante indennità, ecc. » Ora può accadere, (ed io citerò la legge Napoletana la quale riconosce la proprietà nel possessore) il caso di chi

ha concesso temporariamente ad alcuno il diritto di escavazione o di esercizio della miniera anche per 20, 40, 50, 70 anni, e se noi mettiamo qui semplicemente il possessore e non il proprietario, a chi dovrà allora pagarsi l'indennità? Al possessore temporario solo, oppure al proprietario, e dovranno mettersi d'accordo tutti e due? In questo modo si rischierebbe di pregiudicare i diritti di qualcuno degl'interessati, secondo che si sopprimesse o la parola *proprietario*, o la parola *possessore*.

Quindi mi pareva che la formola usata dall'Ufficio Centrale stia in armonia coi diversi principii che reggono le miniere nelle diverse province del Regno. Epperò sarei di parere che si mantenessero ambedue quelle parole; e vorrei che il Signor Ministro si persuadesse che pregiudizio non v'è a mantenerle tutte e due, mentre vi potrebbe essere pregiudizio a sopprimerne una.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io dichiaro francamente che qualunque sia la dicitura che si vorrà serbare, ne sorgeranno sempre le medesime controversie: e però non tengo molto all'una piuttosto che all'altra, e ritiro la mia proposta.

Presidente. Dunque si fa rivivere la parola *proprietarii*; se non vi sono altre osservazioni rileggo l'articolo 2 coll'aggiunta del Senatore Poggi, e togliendo la parola *forzata*, per metterlo ai voti.

« Art. 2. Possono essere riuniti in Consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune, per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori od allo scolo delle acque, tutte le volte che il Consorzio sia voluto da quelli fra essi, il valore della cui proprietà o possesso rappresenta più della metà del valore totale.

« Però ognuno fra essi potrà liberarsi dall'obbligo del Consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiere, mediante indennità a termini della legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse province del Regno.

« Il Consorzio sarà stabilito per Decreto Reale previo parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato e previa ore d'uopo una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 3. Si provvede con Regolamenti approvati per Decreto Reale alla tutela della pubblica sicurezza e salubrità nei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche e all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la salubrità dell'area da esse occupata anche dopo che ne sia cessato l'esercizio.

« La costruzione di tali opere sarà fatta a spese del Consorzio, e la manutenzione delle medesime dopo la

cessazione dell'esercizio sarà a carico degli interessati alla loro conservazione nelle proporzioni che saranno nello stesso Decreto determinate. »

Senatore Plezza, Relatore. Domando la parola?

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza, Relatore. L'Ufficio Centrale nel secondo alinea dove si dice: « La costruzione di tali opere sarà fatta a spese del Consorzio, sostituirebbe queste parole: a spese di chi esercisce la miniera, cava o torbiere » e dopo verrebbe il seguito dell'alinea cioè « e la manutenzione delle medesime, ecc. »

Tale variazione si propone per questo motivo: può darsi il caso che sia un solo il proprietario di una miniera, ed anche in questo caso è necessario provvedere alla pubblica salute.

Presidente. Faccia grazia d'inviare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Credo che sarebbe meglio di discutere una proposta che verrà facendo relativamente a questo articolo perchè potrebbe far nascere una questione pregiudiziale alla modificazione proposta ora dal signor Relatore.

Il secondo paragrafo dell'articolo 3 credo che potrebbe essere formulato così:

« Le spese di costruzione e manutenzione di tali opere saranno a carico dei proprietari delle miniere, cave o torbiere. »

La differenza principale, anzi la sola differenza sta in questo, che l'Ufficio Centrale vorrebbe semplicemente porre a carico dei proprietari delle miniere cave o torbiere, o a carico di quelli che pigliano questa industria dell'escavazione, solamente le spese per la costruzione delle opere che si credono necessarie, sia alla salute degli operai, come al mantenimento in buone condizioni dell'area circostante.

Io credo che non solamente bisognerà mettere a carico di costoro le spese per la costruzione di queste opere, ma anche le spese pel loro mantenimento.

Io credo che per le medesime ragioni per le quali debbono andare a carico del proprietario delle miniere le spese di costruzione, debbano altresì essere a suo carico le spese di mantenimento delle opere fatte, perchè se queste opere si debbano considerare come, un danno inferito al proprietario del fondo, e ad utilità esclusiva di coloro che esercitano l'industria dell'escavazione delle miniere, cave e torbiere, è evidente che tutti i danni debbono esser risarciti, e debba essere appunto risarcito da chi lo ha fatto a suo profitto.

Se voi riconoscete questo principio per la costruzione delle opere, è naturale che questo debba essere applicato al mantenimento delle opere stesse, e in conseguenza alle spese che servono pel loro mantenimento:

« per ciò io credo che sia più giusto sostituire al secondo paragrafo il seguente: « Le spese di mantenimento ecc. ecc. La sola osservazione, che si potrebbe fare contro questa proposta, è che non si trova determinato il modo, come s'abbiano a definire le spese per la costruzione e per la manutenzione.

Ora, io credo che, quando si stabilisce un principio in una legge, non è necessario di applicarlo in tutte le sue conseguenze; la legge provvede in termini generali, non è necessario discendere ai particolari, basta che la legge dica: gli intraprenditori dell'industria sono obbligati al rifacimento dei danni che ne risultino ai proprietari vicini; basta che si assicuri il principio. Quando gli interessati non sian d'accordo, il modo di applicazione lo determina il Tribunale; e infatti i Tribunali determinano ogni giorno come si abbia ad applicare il principio del risarcimento dei danni ed interessi, a cui può esser condannata una delle parti in contesa.

E però io credo che si possa ritenere la dicitura in forma generica: « *Le spese di costruzione e di manutenzione di tali opere saranno a carico dei proprietari delle miniere, cave e torbiere.* »

Senatore Plezza, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza, Relatore. L'Ufficio Centrale nel mettere la sola costruzione delle opere a carico degli esercenti delle miniere, e la manutenzione a carico degli interessati l'ha fatto dopo una matura considerazione e nei seguenti riflessi:

Si è considerato che queste opere di risanamento dell'area delle miniere sono opere che possono essere di molta spesa alle parti e che non conveniva di caricare di tante spese chi vuole esercire una miniera, cava o torbiera, per non creare ostacolo a che siano su larga scala esercitate; si è poi anche considerato il caso in cui siano necessario opere stabili per mantenere la salubrità dell'aria dopo i lavori, e che noi obbligando gli esercenti a formare opere stabili e durature li carichiamo già di una spesa grave a solo vantaggio altrui. Si è infine considerato che d'ordinario l'escavazione si fa in un bacino profondo per natura mancante di scoli, nel quale in conseguenza le opere di canali per provvedere agli scoli erano già un bisogno dei fondi vicini esistente anche prima dell'esercizio, e che tutti quei proprietari sono già fortunati di avere chi fa a tutta sua spesa quelle opere che avrebbero dovuto far essi per risanare i loro fondi.

Ma in questi casi l'esistenza di un nuovo scolo e delle opere necessarie per dar corso alle acque non è solo un beneficio che si fa all'area delle miniere, è un beneficio molte volte grandissimo, che si fa anche ai campi vicini, i quali ordinariamente in queste circostanze sono campi palustri o quasi palustri, appunto per la vicina esistenza di una torbiera o di altra simile produzione che non si forma che col deposito lungo di acque.

Le opere dunque messe a carico degli esercenti le miniere sono benefiche non solo per il luogo in cui essi hanno lavorato, ma generalmente anche per i luoghi vicini. Sembrava troppa durezza il voler caricare a loro soli anche tale manutenzione. Ma vi è poi anche una difficoltà; il consorzio dovrà diventare perpetuo per la manutenzione? Il signor Ministro potrà rispondere: obbligheremo chi ha esercito queste miniere, queste cave, queste torbiere a versare un capitale che rappresenti la spesa di manutenzione. Ma oltre che questo può essere di grave incaglio a chi deve intraprendere l'esercizio, è egli giusto che abbiano a fare spese utili anche ai vicini e a tutto loro carico i soli esercenti? L'Ufficio Centrale non lo ha creduto. Egli ha pensato che volendo essere minutamente giusti dovevano essere chiamati tanto alla costruzione quanto alla manutenzione di tali opere tutti quelli che ne sentono beneficio, cioè tanto gli esercenti la miniera come i proprietari dei fondi vicini che restano bonificati da quelle opere, e considerando che l'utile che ne risentono i fondi è perpetuo e quello degli esercenti temporaneo ha caricato questi della costruzione, e quelli non esclusi i proprietari dell'area della miniera della manutenzione, che è un onere più piccolo, ma perpetuo. Ha considerato l'Ufficio Centrale che non è mai stato imposto tale obbligo sinora agli esercenti miniere, cave e torbiere. Ognuno può esercirla oggi colle leggi vigenti senza essere obbligato a fare opere stabili, né alla loro manutenzione.

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo come è stato proposto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il mio onorevole collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha dovuto momentaneamente assentarsi dal Senato per adempiere ad altro urgente ufficio, e mi ha incaricato di sostenere la forma ch'egli avrebbe data all'ultima parte dell'articolo 3, la quale, come hanno bene udito prima, direbbe:

« *Le spese di costruzione, e manutenzione di tali opere saranno a carico dei proprietari della miniera, cava, o torbiera.* »

Non saprei aggiungere verun altro motivo a quelli già esposti dal mio Collega l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e domanderei all'Ufficio Centrale ed al signor Relatore se persistono nella non accettazione di quanto egli ha proposto.

Senatore Plezza, Relatore. Persisto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Quanto alla prima parte di questo capoverso io sarei del parere conforme a quello dell'Ufficio Centrale, che bisognasse tener fermo, che la costruzione di queste opere si faccia a spese degli esercenti delle miniere, perchè sono essi che danno causa involontaria alla insalubrità, ed ai pericoli in cui pos-

sono incorrere i lavoratori delle medesime; onde mi par giusto che debbano sostenere le spese dei lavori.

Avrei qualche difficoltà sulla seconda parte, dove si dice che, cessato l'esercizio delle miniere le opere dovranno mantenersi *dagli interessati*, perchè la formola è troppo vaga. Gli interessati chi sono? Se sono quelli che erano una volta i proprietari delle miniere, allora capisco che, cessato il consorzio e l'esercizio o diretto o indiretto delle miniere, essi che ne hanno tratto profitto mantengano le opere costruite per la salute e per la sicurezza pubblica. Ma se invece si trattasse di interessati, proprietari, di vicini che non avessero avuto mai alcun interesse nelle miniere, non intendendo perchè dovessero essi portare il carico di mantenere lavori, cui essi non hanno fatto, nè hanno dato luogo a fare, perchè non hanno esplorato miniere, e non arrecato danno alla salute pubblica.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Gli interessati possono essere o i proprietari del suolo in cui esisteva la miniera, o i proprietari vicini ai quali è proficuo lo stesso scolo, o il Comune che ha interesse a conservare salubre una parte del territorio ed a non permettere che diventi di nuovo palude. Se prima dell'esercizio delle miniere questi luoghi fossero sempre perfettamente sani, e non fossero diventati malsani che coll'esercizio, allora potrebbero aver luogo le osservazioni fatte dall'onorevole Poggi, ma io aveva già osservato, che d'ordinario nelle cave di torbe, lignite, di carbon fossile, e simili: siccome sono ordinariamente depositate delle acque, d'ordinario nella profondità della valle, ordinariamente sono luoghi già malsani prima, e che è già molto lo avere caricato gli esercenti le miniere, della costruzione delle opere che tolgono da quel terreno una malsania che esisteva prima dell'epoca loro, ed in conseguenza sarebbe troppo duro di caricarli anche in perpetuo della manutenzione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Camozzi.

Senatore Camozzi. Io desidero unicamente esprimere il desiderio perchè sia provveduto per il caso in cui la miniera fosse abbandonata.

Abbiamo esempi di questo fatto. Vi è il paese di Lefte nella provincia di Bergamo che sta in parte per crollare, appunto perchè vi furono torbiere scavate troppo vicino all'abitato e non si sono fatte le opere necessarie alla sicurezza del paese. Ora, non sono totalmente abbandonate, ma lo sono in parte, e se accadesse in seguito che lo fossero affatto, potrebbe nascere un gran danno per molti proprietari.

Quindi io trederei che sarebbe necessario lasciare che la manutenzione fosse a carico del Consorzio.

Senatore Sappa. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Io prego il Senato di ritenere che il caso previsto dall'alinea dell'articolo ultimo di questa legge è quello in cui sia cessato l'esercizio delle

miniera, in cui le persone interessate nell'esercizio siano scomparse. La miniera è esausta ed abbandonata.

Il Decreto Reale che determinò le opere da farsi e da mantenersi a spese dei coltivatori delle miniere sinchè dura l'esercizio viene a dichiarare che cessato quest'esercizio, non essendovi più coltivatori di miniere in quel determinato luogo, quell'area, che perciò rientra nel diritto comune, vuole essere tutelata a spese di coloro che hanno interesse, ed in proporzione dell'interesse che hanno. Io credo che anche in difetto della disposizione dell'alinea di cui si ragiona, i Tribunali decideranno in quel senso.

È per evitare ogni questione che la legge previene il caso e definisce ben chiaramente tutte le opere che sono necessarie; quando l'esercizio esiste, gli esercenti sono obbligati a costruirle, e costruirle nel modo efficace che sarà stabilito nel Decreto Reale, e ciò provvede anche al caso accennato dall'onorevole Senatore Camozzi; perchè evidentemente se si fossero fatte in quel caso le opere necessarie, non vi sarebbero i danni ai quali egli accenna. Debbono inoltre dette opere finchè dura l'esercizio conservarsi a spese dello stesso esercente; ma quando l'esercente non esiste più, allora questo terreno che non è più che un terreno qualunque, se abbisogna di qualche opera per impedire che ne derivino danni, od al proprietario stesso o ad altri circonvicini, allora ciascuno per la parte e proporzione stabilite deve essere chiamato a mantenere queste opere, altrimenti non saprei a carico di chi tali opere dovrebbero essere poste.

Il pretendere che gli esercenti delle miniere debbano erogare un capitale per provvedere a tutte le eventualità future sarebbe disposizione esorbitante, ne sarebbe facile *a priori* stabilire l'entità di questo capitale in proporzione alle necessità eventuali.

Nessuno potrebbe ciò calcolare in modo positivo.

Io credo adunque che il principio sancito nella disposizione dell'alinea di quest'ultimo articolo sia il più equo, il più conforme alla ragione del diritto. Li esercenti le miniere saranno obbligati alla costruzione di quelle opere che saranno dal Governo riputate necessarie acciò dalla coltivazione della miniera non ne derivi danno ad alcuno; saranno inoltre tenuti a mantenere a spese loro dette opere. Ma cessato l'esercizio il carico di provvedere ai terreni dagli esercenti la miniera abbandonati, spettar debbe a coloro che nei terreni stessi abbiano interessi, od a quelli che per prossimità ai medesimi possono aver interesse alla conservazione delle opere riparatrici. Quando questo principio non fosse scritto nella legge verrebbe da sé per buona interpretazione del diritto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io convengo pienamente nell'opinione espressa dall'onorevole Senatore Sappa. Ma riguardo alle osservazioni dell'onore-

vole Senatore Camozzi, del pericolo vale a dire in cui si trova il paese di Lefse per essere stati abbandonati alcuni lavori di quelle cave....

Senatore Camozzi. Non li hanno abbandonati, si sono spinti troppo sotto al paese.

Ministro dei Lavori pubblici. L'essere stati i lavori di escavazione di quella lignite o torba spinti troppo sotto il paese è cosa ben diversa, e in questo caso io ravviso una grave irregolarità alla quale avrebbe dovuto opporsi l'ispettore delle miniere di sua iniziativa o sopra i reclami che fossero stati fatti dal Comune, perchè non è certamente conforme alle prescrizioni di nessuna legge minerale che i lavori sotterranei possano essere spinti in modo da compromettere l'esistenza e la solidità di un caseggiato. Mi pare che ci sia stata qui una inavvedutezza per parte delle autorità Comunali col non aver prevenuto questi pericoli, e che cotesti danni debbano essere impediti colla sospensione dei lavori e sostenendo il terreno con delle sottomurature.

Senatore Camozzi. Forse, ora questi pericoli sono cessati; però vi sono altre miniere che ne presentano altri.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io credo che il progetto di legge che si sta discutendo non abbia in mira di prevenire codesti danni i quali provengono dalla cattiva direzione data ai lavori sotterranei; la presente legge mira semplicemente a stabilire come debba essere provveduto ai danni, agli inconvenienti superficiali che ne possono derivare dai nuovi scoli fatti dalle acque, specialmente nelle valli e nelle torbiere, se le opere relative per la sospensione delle escavazioni fossero abbandonate. Desidero anzi a questo proposito ricordare perchè furono presentati due progetti di legge, e perchè questi furono fusi in uno solo dall'Ufficio Centrale. Il primo progetto concerneva solamente le torbiere. Perchè era stata riconosciuta la necessità di proporre quella legge? Perchè nello stato attuale delle cose, e colla scarsezza di combustibili fossili che vi è in Italia, era universalmente sentito il bisogno di agevolare con nuove disposizioni di legge la coltivazione delle vastissime torbiere che abbiamo in molte parti del Regno, e l'attuazione di questi lavori era talvolta molto contrariata dalle opposizioni dei proprietari dei terreni circostanti; e molte volte anche dai proprietari di parte delle stesse torbiere. Il ministero adunque aveva riconosciuto la necessità di fare una legge che obbligasse tutti i proprietari di torbiere e terreni circostanti a non impedire un'utile escavazione della torba, e poscia si accorse che valeva la pena di completare in parte questa legge e di incoraggiare in genere i Consorzi per lavori minerali, e quindi ha proposto il secondo progetto di legge che abbraccia quasi tutte le disposizioni del primo progetto, cosicchè l'Ufficio Centrale ha creduto opportuno di fondere ambedue le leggi in una sola; ma il principale motivo per cui furono proposte queste

leggi, e specialmente la prima, fu quello di agevolare l'escavazione in grande delle torbe, impresa riconosciuta di molta utilità e di molta urgenza nei nostri paesi. In conseguenza del desiderio che la legge sia sollecitamente approvata, io adotterei l'opinione dell'onorevole Sappa sulla parte controversa dell'art. 2.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. È già stata domandata dal Relatore.

Senatore Plezza, Relatore. Io aveva domandato la parola per ripetere una osservazione, che non credo senza importanza che il Senato abbia ben presente. Queste opere non sono sempre utili solamente per risanare l'aria dove si esercita la miniera, sono quasi sempre utili a tutta la vallata circovicina, eppure noi mettiamo a carico dei soli esercenti le miniere la loro costruzione, e lo facciamo per non lasciare luogo alle contestazioni che possono nascere chiamando a concorrervi tutti quelli che possono approfittare di queste opere, e per togliere le difficoltà in modo, che sia ben chiaro chi debba eseguire, lasciando poi agli interessati la manutenzione loro: epperò abbiamo detto, che la costruzione dell'opera che è una spesa temporaria ancorchè serva ad altri dovrà essere fatta a tutte spese degli esercenti. Ma non sarebbe poi giusto, che dopo averli caricati della costruzione anche per quella parte di costruzione che è utile agli altri, e così più del giusto, toccasse poi ancora a loro il mantenerla essi soli in perpetuo quando non ci hanno più interesse.

Ho creduto necessario di ciò ripetere perchè vedo la più parte degli onorevoli oppositori basare le loro opposizioni sul concetto in fatto erroneo, che tutta la insalubrità del luogo sia stata prodotta in conseguenza dell'esercizio, mentre per poco che uno si richiami alla mente miniere, cave e torbiere, massime non ancora esercite, vi riconoscerà il bisogno di opere necessarie alla salubrità indipendentemente di qualunque esercizio.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Mi pare che fino ad ora si è parlato senza determinare l'oggetto di cui si parla.

Di quali spese si parla?

Delle spese che sono necessarie per tutelare la pubblica sicurezza e la salubrità nei lavori delle miniere? Ora, se si parla di queste spese, non si parla di quelle in genere cui ha fatto allusione l'onorevole Plezza fatte in beneficio del pubblico.

Si parla di spese le quali divengono necessarie per l'esercizio delle miniere, per la sicurezza pubblica, e per la salubrità dei lavoratori.

Dunque se sono necessarie per l'esercizio delle miniere, e per ciò si provvede alla sicurezza pubblica, devono le spese ricadere a carico degli esercenti che ne profitano.

Se poi in conseguenza di queste opere restano ancora necessarie altre spese perchè si mantenga la salubrità, mi pare che sempre la spesa è fatta per fa-

vorire l'esercizio, e la speculazione, ed in conseguenza giusta le regole comuni, voi che avete fatta la cosa per vostra utilità mantenete l'opera nello stato che si debbe mantenere.

Presidente. Mi pare che il signor Ministro coll'aver accettato le espressioni proposte dall'Ufficio Centrale abbia ritirata la sua proposta, cioè che le spese di costruzione e manutenzione di tali opere saranno a carico dei proprietari delle miniere, cave o torbiere.

Quando nell'ultimo suo discorso si accostò all'idea del signor Senatore Sappa, parmi che abbia receduto dalla sua proposta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Nell'assenza del mio Collega, dovendo fare una precisa dichiarazione, veramente mi troverei un po' imbarazzato; per conseguenza mi parrebbe....

Voci. A domani, a domani.

Senatore Amari, Professore. Domando la parola.

Senatore Poggi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Io proporrei che la discussione si

rimettesse a domani, ed intanto pregherei l'Ufficio Centrale di voler trovar modo di circoscrivere un poco più la formola indeterminata di *interessati* in ordine alla sanità pubblica.

Presidente. Il Senatore Amari aveva chiesto la parola.

Senatore Amari, professore. Io volevo fare precisamente la stessa proposta per rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale per una semplicissima considerazione, ed è che la parola *interessati* parmi troppo vaga, e si può applicare tanto agli interessati alla conservazione della sanità pubblica, come agli abitanti, od agli interessati nella miniera. Quindi vorrei che l'Ufficio Centrale proponesse qualche cosa di più determinato.

Presidente. L'Ufficio Centrale è appunto di ciò incaricato.

Intanto quello che raccomando ai Signori Senatori si è di non mancare domani di trovarsi in Senato alle ore due precise, perchè ho tutta la speranza che nella seduta di domani si possa votare anche l'esercizio provvisorio del bilancio.

La seduta è sciolta (ora 5 3/4).